

Legislazioni e interventi regionali per combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori

Raccomandazione 332 (2012)¹

Relatrice: Dusica DAVIDOVIC, Serbia (R, NI)

1. I principali strumenti giuridici internazionali per la protezione dei diritti dell'infanzia sono la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia (2002). Tali strumenti tutelano i bambini contro ogni forma di sfruttamento e di abuso sessuale, rapimento, vendita o tratta, contro ogni altra forma di sfruttamento e contro ogni trattamento crudele o disumano.

2. Tra gli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa, la Carta sociale europea (STE 035, riveduta nel 1996), la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n°185) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197) accordano un'attenzione particolare alla protezione dei bambini e dei giovani contro la violenza e lo sfruttamento.

3. Il Consiglio d'Europa da oltre 15 anni lotta contro la violenza e l'abuso sessuale nei confronti dei bambini e, sulla base delle conclusioni del Comitato di esperti sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (PC-ES), ha aperto alla firma nel 2007 la sua Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, nota anche come "Convenzione di Lanzarote".

4. La Convenzione di Lanzarote è il primo strumento internazionale che considera reato penale le diverse forme di abuso sessuale a danno dei bambini, ivi comprese quelle commesse entro le mura domestiche o in ambito familiare, facendo uso della forza, della costrizione o delle minacce. Enuncia numerose misure di prevenzione e programmi destinati a sostenere le vittime, a incoraggiare le persone a segnalare casi sospetti di sfruttamento o di abuso sessuale, e a istituire sistemi di assistenza telefonica o via internet dedicati ai minori. La Convenzione prevede inoltre che debbano essere considerati reato penale certi tipi di comportamento, come ad esempio compiere atti sessuali con un minore che non abbia raggiunto l'età legale, la prostituzione e la pornografia infantile e penalizza l'utilizzo delle nuove tecnologie – in particolare Internet – allo scopo di compiere atti di corruzione o di abuso sessuale nei confronti dei bambini, per esempio adescandoli creando un clima di fiducia ("grooming").

5. Il Congresso esprime soddisfazione per l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della Strategia per i diritti dell'infanzia 2012-2015 e in tale contesto:

a. raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri ad attuare pienamente la suddetta Strategia, a sostenere attivamente la Campagna del Consiglio d'Europa UNO su CINQUE contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini e a firmare e ratificare quanto prima la Convenzione di Lanzarote;

b. raccomanda inoltre al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a sostenere l'azione e le misure regionali destinate a prevenire e combattere l'abuso sessuale nei

confronti di minori;

c. si associa all'appello del Comitato dei Ministri agli Stati membri affinché siano prese in considerazione le linee guida riportate in allegato alla Raccomandazione [CM/Rec\(2011\)12 rivolta](#) agli Stati membri sui diritti dell'infanzia e i servizi sociali adattati alle esigenze dell'infanzia e delle famiglie;

d. ribadisce la richiesta al Comitato dei Ministri di attuare le proposte contenute nella sua Raccomandazione 272 (2009) per prevenire la violenza nei confronti dei bambini.

¹ Discussa e approvata dalla Camera delle regioni il 17 ottobre 2012 e adottata dal Congresso il 18 ottobre 2012, 3^a seduta (vedi documento [CPR\(23\)3](#), relazione esplicativa), presentata da J. Van Den Hout, Paesi Bassi (R, SOC) nel nome di D. Davidovic, Serbia (L, NI), relatrice.